

CASTANEA European Chestnut Network

I. Denominazione, sede, durata, finalità

Articolo 1

È costituita l'Associazione denominata "CASTANEA, European Chestnut Network". L'Associazione non ha un termine di scadenza.

Per quanto non previsto dallo statuto sociale l'associazione sarà regolata dalle disposizioni del codice civile italiano, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 2

La sede legale e amministrativa è Arcidosso (GR) Italia, Località Colonia 1.

L'Associazione potrà istituire una sede di rappresentanza in ogni paese con almeno un associato.

Articolo 3

L'Associazione non ha fini di lucro. Le finalità sociali sono quelle di:

- creare una massa critica che aiuti lo sviluppo della coltura dell'albero del castagno e delle attività economiche, culturali e turistiche ad esso legate;
- scambiare esperienze e buone pratiche per uno sviluppo sostenibile della coltura dell'albero del castagno e delle attività economiche culturali e turistiche ad esso legate;
- lavorare insieme per conservare e sviluppare i castagneti, fondamentali per la protezione delle sorgenti, per la biodiversità e per la riduzione dell'effetto serra.
- lavorare insieme per conservare e sviluppare il paesaggio del castagno, testimonianza di un armonico rapporto tra uomo e natura;
- lavorare insieme per valorizzare le aree rurali a vocazione castanicola con lo sviluppo di istituzioni educative, sociali, culturali e artistiche
- lavorare insieme per lo studio e la difesa delle patologie dell'albero del castagno.
- lavorare insieme per valorizzare i manufatti legati alla civiltà del castagno.
- lavorare insieme perché il castagno, anche conosciuto come "albero del pane" possa diffondersi e contribuire alla soluzione della fame nel mondo.
- lavorare insieme per valorizzare tutti i prodotti del castagno: principali, secondari e indiretti, puntando sulla tradizione e l'innovazione;
- costruire insieme "La Strada Europea del Castagno".

L'Associazione partecipa a progetti con finanziamenti pubblici

L'Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa e affine alle finalità sopra elencate.

II Associati

Articolo 4

Possono essere membri dell' Associazione: Associazioni, Consorzi di imprese e simili (europeo o non) impegnati nelle finalità sociali suddette. Possono essere ammessi con la qualifica di soci sostenitori onorari o benemeriti (senza diritto di voto) Enti Pubblici e Istituzioni e privati che non hanno le caratteristiche di cui sopra.

Sono previste le seguenti categorie associative:

- **soci fondatori** sono coloro che hanno aderito all'associazione entro il 29/05/09
- **soci ordinari** sono coloro che hanno aderito in data successiva al 29/05/09
- **soci sostenitori** Enti Pubblici, Istituzioni o privati che riconoscendo nelle finalità dell'associazione un motivo



di promozione sociale, culturale e educativo connesso con il rispettivo campo di attività economica, corrispondono quote annuali, graduate in rapporto alle specifiche categorie di appartenenza, secondo i canoni fissati dal consiglio direttivo.

- L'assemblea potrà altresì nominare **soci onorari e benemeriti** tra i soggetti pubblici e privati. Soci onorari e benemeriti sono quelli che per la loro personalità, o per aver contribuito finanziariamente, o per aver svolto attività a favore dell'associazione, ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione.

Il regolamento stabilisce le condizioni e le modalità per il riconoscimento delle qualifiche.

Articolo 5

L'ammissione di nuovi soci sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle regole stabilite dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo delibererà, inoltre, l'esclusione di soci, su decisione dell'Assemblea dei Soci, raggiunta con una maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati. Il Consiglio Direttivo può sospendere i soci sottoposti a giudizio fino alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Il recesso o l'esclusione dei soci non dà diritto al rimborso delle quote versate.

Articolo 6

I soci pagheranno una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. L'Associazione può possedere proprietà e ricevere altri contributi come previsto dalla legge.

III Organi sociali

Articolo 7

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo
- Giunta
- Presidente

L'Assemblea dei Soci è composta dai legali rappresentanti dei soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento della quota annuale; i soci onorari sostenitori, onorari e benemeriti sono invitati permanenti all'assemblea, ma non hanno diritto di voto.

L'Assemblea delibera in materia di:

- approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e quanto altro presentato dal Consiglio Direttivo ;
- nomina e revoca del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- modifiche dello statuto
- scioglimento dell'associazione
- approvazione di regolamenti generali.

Articolo 8

L'Assemblea dei Soci si riunirà almeno una volta l'anno su richiesta del Presidente nella sede legale, o in altro luogo stabilito. La comunicazione dell'incontro, con l'ordine del giorno, sarà inoltrata dal Presidente per lettera, fax, email o ogni altro mezzo di comunicazione almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea. Potrà essere prevista una riunione in seconda convocazione, purché in data diversa dalla prima.

Una riunione straordinaria dell'Assemblea può essere convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio o dei due terzi dell'Assemblea dei Soci, previa richiesta scritta e indicazione degli argomenti da trattare.

Articolo 9

I soci aventi diritto al voto possono essere rappresentati in Assemblea da un altro socio in possesso di delega; nessun socio potrà avere più di 3 deleghe. L'Assemblea potrà aver luogo e sarà considerata valida se almeno la metà degli aventi diritto al voto sia presente o rappresentata.



L'assemblea sarà valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci mentre, in seconda convocazione, sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentita al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Articolo 10

Ad esclusione di particolari circostanze descritte nell'articolo 5 e 11, le risoluzioni saranno approvate con la maggioranza semplice dei votanti, presenti o rappresentati, e saranno comunicate a tutti i soci. Nessuna decisione potrà essere presa che non sia all'ordine del giorno. Le decisioni dell'Assemblea saranno trascritte in un verbale firmato dal presidente e dal segretario, e questo dovrà essere conservato e reso sempre disponibile a tutti i soci mediante una procedura di accesso.

Articolo 11

Qualsiasi emendamento relativo allo statuto dell'Associazione o allo scioglimento della stessa dovrà essere approvato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. L'Assemblea stabilirà le modalità di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Articolo 12

Il consiglio direttivo è composto di un socio per ciascun paese in cui è istituita una sede. Esso ha le seguenti competenze: indicazione degli indirizzi strategici dell'Associazione nel rispetto delle finalità statutarie; nomina e revoca della Giunta. Dura in carica tre anni. Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, che ne fa parte di diritto. Esso delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel caso di parità il Presidente avrà il voto decisivo. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal Presidente per lettera, fax, e-mail o ogni altro mezzo di comunicazione con un preavviso di almeno 5 giorni. La riunione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentita al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

IV Amministrazione

Articolo 13

L'Associazione è amministrata da una Giunta composta dal Presidente e altri quattro membri eletti dal Consiglio direttivo in carica per un periodo massimo di 3 anni con possibilità di essere rieletti.

Articolo 14

La Giunta eleggerà tra i suoi membri 2 vice-presidenti e il tesoriere. La Giunta potrà designare un segretario anche non membro per assistere nelle verbalizzazioni.

Articolo 15

La Giunta si incontrerà almeno 2 volte l'anno. La convocazione sarà inviata dal Presidente per lettera, fax, e-mail o ogni altro mezzo di comunicazione con un preavviso di almeno 5 giorni. La riunione della giunta sarà valida se



almeno la metà dei suoi componenti saranno presenti o rappresentati. Nel caso di parità il Presidente avrà il voto decisivo. La riunione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentita al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Articolo 16

La Giunta avrà tutti i poteri gestionali ed amministrativi nel rispetto dello statuto, delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Le decisioni della Giunta saranno prese a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità il Presidente avrà il voto decisivo. Le decisioni saranno verbalizzate in un registro e firmate dal presidente e dal segretario che dovrà conservarle e renderle sempre disponibili a tutti i soci, mediante una procedura di accesso.

Articolo 18

La rappresentanza dell'Associazione sarà, salvo il conferimento di procure speciali, attribuita al presidente. Al Presidente spetta altresì la rappresentanza in giudizio. Nel caso di impedimento o cessazione del Presidente, i poteri saranno esercitati dal più anziano dei vice-presidenti.

V. Contabilità e bilanci

Articolo 19

L'esercizio sociale terminerà il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio dovrà, entro 120 giorni, sottoporre il bilancio dell'anno appena finito ed il bilancio previsionale dell'anno successivo all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. La bozza del bilancio deve essere depositata presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea. L'Assemblea dei Soci stabilirà la quota e le modalità di pagamento a cui ogni membro dovrà provvedere e decidere se creare un fondo di riserva.

Articolo 20

Oltre alle scritture e ai libri contabili eventualmente previsti dalle normative fiscali, l'Associazione deve tenere:

- libro dei soci,
- libro dei verbali delle Assemblee dei Soci,
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo,
- libro dei verbali della Giunta,
- ogni altro libro o registro previsto dalle norme vigenti.

VI. Clausola compromissoria

Articolo 21

Ogni controversia tra soci, associazione e/o organi dell'Associazione in relazione allo statuto ed all'Associazione sarà decisa da un arbitro designato dalla Camera Arbitrale di Firenze. L'arbitrato, di carattere rituale, avrà luogo in Firenze.

